

Pubblicato il 10/07/2026

N. 12612/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04273/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4273 del 2025, proposto da -
OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Ciccarelli, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Latina, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del 17 marzo 2025 di inammissibilità della domanda di
concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di Ufficio
Territoriale del Governo Latina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2026 la dott.ssa
Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 in data 29 marzo 2022.

La domanda, con provvedimento del 17 marzo 2025, è stata dichiarata inammissibile, per mancanza di idoneo titolo di soggiorno per tutti dieci anni poiché:

- primo permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale, da non considerarsi utile in quanto caratterizzato da una validità temporale limitata e non rinnovabile, valido dal 25.09.2008 al 22.05.2009;
- secondo permesso rilasciato per lavoro stagionale, da non considerarsi utile in quanto caratterizzato da una validità temporale limitata e non rinnovabile, valido dal 18.08.2011 al 04.05.2012;
- permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Latina il 07.08.2014.

Avverso il provvedimento di diniego l'interessato insorge con il presente gravame, eccependo l'illegittimità dell'atto impugnato e chiedendone l'annullamento, in quanto asseritamente affetto dai seguenti vizi di *Violazione art. 9 lett. f) della legge n. 91/1992 – travisamento del fatto - eccesso di potere - carenza, irragionevolezza ed illogicità nella motivazione*, contestando l'imputata carenza del requisito della residenza ultradecennale, visto che risulta iscritto all'Anagrafe della Popolazione Residente sin dal 30.10.2008 ed ininterrottamente presso il medesimo Comune, senza soluzione di continuità.

L'amministrazione, costituita in giudizio per resistere al ricorso, ha contestato le censure *ex adverso* svolte, concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del decreto impugnato.

In vista della discussione del merito il ricorrente ha depositato di note di udienza, replicando a quanto dedotto e allegato dalla p.a.

All'udienza straordinaria del 27 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il gravame in questione, la parte ha impugnato il provvedimento prefettizio con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di cittadinanza per naturalizzazione presentata dal ricorrente.

In particolare, dal provvedimento impugnato e dall'esame degli atti di causa, è emerso la mancanza di idoneo titolo di soggiorno per tutti dieci anni antecedenti la domanda in quanto:

- primo permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale, da non considerarsi utile in quanto caratterizzato da una validità temporale limitata e non rinnovabile, valido dal 25.09.2008 al 22.05.2009;
- secondo permesso rilasciato per lavoro stagionale, da non considerarsi utile in quanto caratterizzato da una validità temporale limitata e non rinnovabile, valido dal 18.08.2011 al 04.05.2012;
- permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Latina il 07.08.2014.

Di contro il richiedente lo *status* sostiene di essere in possesso del necessario requisito della residenza ultradecennale ininterrotta, visto che risulta iscritto all'Anagrafe della Popolazione Residente sin dal 30.10.2008 ed ininterrottamente presso il medesimo Comune, senza soluzione di continuità.

Il ricorso è infondato.

L'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/92 stabilisce che *“la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica”*.

L'art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 dispone, poi, che *“si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica”*.

Orbene, è vero che l'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in linea con la giurisprudenza richiamata anche nel ricorso, deve essere interpretata nel senso che il requisito della residenza decennale nel territorio della Repubblica italiana deve essere posseduto attualmente ed ininterrottamente alla data di presentazione della domanda e che le norme in materia esigono non la mera presenza in Italia dello straniero, ma la “residenza legale ultradecennale”, ossia il mantenimento di un'ininterrotta situazione fattuale di residenza accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe, tuttavia, è altresì vero che la permanenza sul territorio nazionale deve essere prima di tutto corroborata dal possesso di un regolare titolo di soggiorno al momento di presentazione dell'istanza di cittadinanza per tutto il decennio antecedente.

Al riguardo si evidenzia che dal Regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione (d.P.R. n. 394 del 1999), art. 15, comma 1, si ricava che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche nei casi e secondo i criteri previsti dalla L. n. 1228 del 1954 e dal regolamento anagrafico della popolazione residente (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223) sono effettuate in favore dello straniero regolarmente soggiornante.

Tanto premesso, nel caso di specie si è ritenuto che alla data della presentazione della domanda in data 29 marzo 2022 il richiedente fosse sprovvisto di un titolo di soggiorno idoneo per l'intero arco decennale antecedente visto che solo dal 7 agosto 2014 è titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo e visto che in precedenza gli erano stati rilasciati dalla Questura competente:

- un primo permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale, valido dal 25 settembre 2008 al 22 maggio 2009;
- un secondo permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale, valido dal 18 agosto 2011 al 4 maggio 2012.

Orbene, secondo l'Autorità procedente i suddetti permessi di soggiorno per lavoro stagionale erano da non considerarsi utili in quanto caratterizzati da una validità temporale limitata e non rinnovabile, visto che peraltro, come

specificato nella relazione difensiva depositata della Prefettura in atti, al termine della validità temporale del permesso di soggiorno per “lavoro temporale” l’intestatario deve far rientro nel Paese di provenienza.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale ha una durata variabile in base al contratto di lavoro, generalmente da un minimo di 20 giorni fino ad un massimo di 9 mesi un periodo di dodici mesi (ex art. 24, comma 7, d. lgs. 286/1998 - T.U. immigrazione) e, anche se è a tutti gli effetti un titolo che autorizza la legittima permanenza dello straniero sul territorio nazionale, alla sua scadenza l’intestatario è privo di idoneo di soggiorno sul territorio nazionale (cfr. art. 24, comma 8, d. lgs. 286/1998, ultimo periodo: *“Al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale”*), salvo che non sia possibile, a sensi del comma 8, primo periodo, dell’art 24 T.U. immigrazione, una proroga o un rinnovo in caso di nuova opportunità di lavoro, fermo restando, in ogni caso, il limite di nove mesi di cui al comma 7 (tuttavia, se lo straniero rispetta la scadenza del permesso di soggiorno rientrando nel Paese di provenienza, ha diritto di precedenza, per un periodo successivo lavorativo, rispetto ai suoi concittadini mai entrati in Italia per motivi di lavoro).

Sul punto, l’interessato deduce che il provvedimento impugnato si fonderebbe su un’interpretazione restrittiva e formalistica del requisito della “residenza legale” di cui all’art. 1, co. 2, lett. a) del D.P.R. 572/1993, secondo cui *“si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica”* e assume, in ogni caso, di rispettare detta norma che richiede, dunque, due condizioni concorrenti: l’iscrizione anagrafica e la regolarità del soggiorno. Al riguardo, segnatamente, osserva che, oltre ad essere pacifico ed incontestato il mantenimento ininterrotto della propria sin dal 2008 (v. certificato storico di residenza allegato al ricorso, All. 5 al Ricorso), non è possibile mettere in discussione

nemmeno l'ininterrotta titolarità durante l'intero periodo decennale di un valido permesso di soggiorno, seppur di diversa tipologia. Per cui la p.a. sarebbe caduta in errore nel ritenere che il permesso per lavoro stagionale non integri una condizione di soggiorno "legale", visto che la legge non opera alcuna distinzione qualitativa tra le diverse tipologie di permesso di soggiorno ai fini del computo della residenza e visto che un soggiorno è "legale" quando è assistito da un titolo valido, a prescindere dalla sua specifica motivazione (lavoro, famiglia, studio, etc.).

Al riguardo, il Collegio osserva che il ricorrente sembra non tenere conto che il permesso di soggiorno ha incontestabilmente una durata temporale limitata e che alla sua scadenza l'intestatario deve far rientro nel Paese di provenienza, per cui la permanenza sul territorio italiano dello straniero dopo tale momento non sarebbe assistita dalla titolarità di un valido titolo di soggiorno.

Questo significa, ad onta della prospettazione ricorsuale, che, impregiudicata l'idoneità del permesso per lavoro stagionale ad integrare una condizione di soggiorno "legale" durante la sua validità, al ricorrente si contesta, in realtà, l'assenza di un titolo di soggiorno dopo la scadenza dei due permessi di soggiorno rilasciati per motivo di lavoro stagionale, quando sarebbe stato tenuto a far rientro nel Paese di provenienza.

È vero che il legislatore (art. 24, comma 10, d. lgs. n. 286/1998) ha anche contemplato la possibilità di chiedere la conversione di tale permesso in uno per lavoro subordinato non stagionale, subordinata, peraltro, al ricorrere dei presupposti normativamente previsti ma, come chiarito da parte resistente, nel caso di specie non risulta presentata alcuna specifica domanda dall'interessato.

In altri termini, il Collegio ritiene che l'autorità procedente abbia correttamente rilevato che *"il primo titolo di soggiorno rilasciato ... che soddisfa il requisito della continuità temporale almeno decennale e ininterrotta, decorre dal 07.08.2014"*, visto che:

- il primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha avuto una validità di circa 8 mesi (dal 25 settembre 2008 al 22 maggio 2009) e dopo la sua scadenza

(22 maggio 2009) e fino al rilascio del secondo permesso di soggiorno (dal 18 agosto 2011) il ricorrente risulta privo di altro titolo di soggiorno idoneo;
- visto che il secondo permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha avuto una validità di circa 9 mesi (dal 18 agosto 2011 al 4 maggio 2012) e dopo la sua scadenza (4 maggio 2012) e fino al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo (7 agosto 2014) il ricorrente risulta privo di altro titolo di soggiorno idoneo;

In questa prospettiva, l'evocata iscrizione anagrafica ultradecennale ininterrotta non è *ex se* in grado di far fronte alla mancanza di un idoneo titolo di soggiorno nei frangenti evidenziati e/o quindi sanare una eventuale posizione di soggiornante di "mero fatto" (per il caso di mancato rientro in patria da parte dello straniero con permesso di soggiorno scaduto), in cui l'eventuale permanenza in Italia resta nell'ambito del giuridicamente irrilevante.

L'Amministrazione resistente, nella fattispecie concreta, ha dunque correttamente eccepito la mancanza al momento della presentazione della domanda di un valido titolo di soggiorno a sostegno della residenza legale ultradecennale ininterrotta, richiesta ai fini della presentazione della domanda ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, "*CONSIDERATO che il periodo di residenza legale prescritto e utile ai fini del conseguimento della cittadinanza italiana deve avere il carattere della continuità, deve essere ininterrotto e attuale al momento della presentazione della domanda ed esprimere la piena integrazione nel tessuto nazionale dell'aspirante cittadino che deve soggiornare sul territorio in posizione di legalità adempiendo agli obblighi connessi al soggiorno in Italia ed essendo in regola con le norme relative all'iscrizione anagrafica nel comune di residenza*".

Il Collegio, pertanto, ritiene, sulla scorta dei postulati enucleati, che le conclusioni a cui è giunta l'Amministrazione siano corrette e che dunque il provvedimento di inammissibilità impugnato sia stato legittimamente adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento dell'adozione dello stesso.

A tutela della posizione del ricorrente, sul piano sostanziale si rappresenta, incidentalmente, che lo stesso potrà, in ogni caso, presentare una nuova istanza di concessione della cittadinanza italiana, valorizzando gli eventuali elementi sopravvenuti visto che *medio tempore* potrebbe aver maturato il requisito della residenza ultradecennale ininterrotta nei termini evidenziati: egli, infatti, come già evidenziato, titolare di un permesso di soggiorno lungo periodo dal 7 agosto 2014. La domanda, una volta ripresentata, potrà, dunque, essere ritenuta *in parte qua* ammissibile se non risultano altrimenti interruzioni in relazione alla residenza ultradecennale, per poi essere, ove completa, trasmessa dal Prefetto competente al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla presentazione, ai sensi dell'art.4, comma 4 del d.P.R. n. 572/1993.

In conclusione, per quanto osservato, il ricorso deve essere respinto perché infondato.

Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere

Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Antonietta Giudice

IL PRESIDENTE
Floriana Rizzetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.